

INAIL

Vedi Infortunio dell'alunno e Infortunio del personale per l'INAIL

Vedi Assicurazione e Broker

NORMATIVA. Decreto MI 294 del 01 ottobre 2021. Nota MI 30142 del 01 ottobre 2021. Legge di Bilancio 2022: L. 234 del 30 dicembre 2021. Circ. ministeriale AOODGPER.R.U.3430 del 31 gennaio 2022, condivisa con l'INPS.

CERTIFICATO DI INFORTUNIO INAIL: DAL 28 APRILE 2022 NOVITÀ SULL'INVIO. Dal 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l'invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione:

- online,
- offline
- cooperazione applicativa/interoperabilità.

Le novità riguardano i contenuti del certificato, nel tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, nell'interfaccia utente del servizio online, aggiornata in base alle nuove linee guida dell'Istituto, nell'architettura tecnologica e nella modalità di interoperabilità, adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione della cooperazione applicativa. Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio "offline", ovvero tramite il file in formato .txt, .xml oppure .zip, devono aver adeguato il proprio sistema entro la data del 28 aprile, seguendo le istruzioni della documentazione (manuale utente, cronologia delle versioni, xml schema, tabelle tipologiche e specifiche tecniche), disponibile nelle pagine del portale.

Gli utenti che trasmettono i certificati in cooperazione applicativa possono continuare ad usufruire dell'attuale servizio per il solo anno 2022.

A partire dal 1° gennaio 2023 è unicamente operativo il nuovo servizio Rest.

REGISTRO ELETTRONICO, INAIL: INSEGNANTI SI DEVONO ASSICURARE. Gli insegnanti di scuola pubblica che fanno uso del RE sono soggetti all'obbligo assicurativo. L'INAIL risponde così: "In coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l'obbligo assicurativo degli insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) o se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. Tuttavia, ai fini della tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e ciò si verifica proprio nel caso in cui l'insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il registro elettronico di classe, mediante l'utilizzo del personal computer (sent. Cass. S.U. n. 3476/94). L'estensione dell'utilizzo della tecnologia informatica consentirà la generalizzazione dell'obbligo assicurativo e della conseguente tutela contro infortuni e le malattie professionali agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (L. 135/12)".